



Consiglio delle  
autonomie locali  
della provincia di Trento

Trento, 23 marzo 2016  
PF/et

REG\_CAL

Prot. 0000242 del 23/03/2017



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Prot. n. CPTN/0005127/A

Trento, 23/03/2017

Egregio Signor  
Giuseppe Detomas  
Presidente  
Quarta Commissione permanente  
Consiglio provinciale  
Via Mancì, 27  
38122 TRENTO

OGGETTO: considerazioni in merito al disegno di legge 12 maggio 2015, n. 84 'Registro della bigenitorialità' - Rif. Vs. invito prot. n. CPTN/0004422/P dd. 09.03.2017.

Egregio Presidente,

intendo anzitutto ringraziarLa per l'invito, rivolto al Consiglio che rappresento, di portare il proprio contributo ai fini della discussione in merito al disegno di legge concernente 'Registro della bigenitorialità' atto a promuovere l'istituzione di registri amministrativi per il diritto dei minori alla bigenitorialità presso i Comuni della Provincia.

Nell'impossibilità di presenziare alla consultazione, rimetto all'attenzione di Codesta Commissione, in un'ottica di cordiale e viva collaborazione istituzionale, la presente nota con le considerazioni espresse dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dd. 15 marzo 2017.

Il testo in esame, molto conciso nella sua formulazione, costituito da quattro articoli e dalla relazione illustrativa, riconosce, in capo alla Provincia, l'attività volta a promuovere l'istituzione dei registri della bigenitorialità nonché intraprendere azioni di informazione e sensibilizzazione sui registri stessi e sulle loro finalità, anche mediante la concessione di contributi e con modalità da individuarsi nel regolamento di esecuzione della legge (art. 3. *Interventi promozionali*).

La proposta di istituzione del precitato registro prende spunto dalla legge 54/2006 (*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*) che, fra l'altro, ha introdotto il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili, sancendo la centralità del minore e del suo superiore interesse. La citata legge prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli e che le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.

Scopo del registro - come si desume dalla lettura dell'art. 2 *Caratteristiche dei registri* e da alcuni passaggi contenuti nella relazione illustrativa - sembrerebbe quello di permettere ai genitori di registrare il proprio figlio come domiciliato presso le rispettive residenze per facilitare alle diverse istituzioni che si occupano del minore la conoscenza della residenza di entrambi così da poterli contattare e fornire loro le stesse informazioni nell'interesse del medesimo.

A tale riguardo, se risulta condivisibile il valore simbolico della proposta in esame al fine di promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul tema della bigenitorialità, mi preme tuttavia sollecitare la Vostra attenzione circa l'effettiva utilità di tale strumento rispetto al raggiungimento dello scopo appena delineato. Le perplessità che mi accingo a evidenziare attengono, in primo luogo, a ragioni di carattere normativo che, a giudizio del sistema delle autonomie locali, renderebbero non così necessaria l'istituzione del registro in oggetto.



Consiglio delle  
autonomie locali  
della provincia di Trento

La vigente normativa sia statale che regionale e provinciale (art. 13 legge regionale n. 13/1993, art. 24 legge provinciale n. 23/1992 e art. 7 legge n. 241/1990) già dispone in maniera assolutamente chiara che *ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.*

Alla luce della citata normativa il genitore già ora è obbligatoriamente informato su eventuali procedimenti (ad esempio dell'eventuale cambio di residenza o abitazione o il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio) che riguardano i propri figli minori.

Pertanto, l'articolo 33 del D.P.R. 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente - Certificati anagrafici) prevede che l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

Pertanto qualsiasi Pubblica Amministrazione e/o privato già ora può richiedere all'Ufficio Anagrafe il rilascio delle certificazioni/visure di residenza di qualunque cittadino ivi residente ed effettuare ricerche storiche nel caso siano intervenuti cambi di residenza.

Sulla base di quanto indicato non sussisterebbe alcun problema – in primis per le Pubbliche Amministrazioni – al fine di reperire le informazioni relative alla residenza dei genitori di minori, senza necessità di istituire un apposito registro in tal senso.

A margine, in aggiunta alle considerazioni appena svolte circa la presumibile scarsa efficacia dello strumento in esame rispetto al fine, mi permetto altresì di segnalare taluni profili di criticità connessi alla relativa istituzione e conseguente tenuta e gestione da parte degli uffici comunali (uffici anagrafe), con particolare riferimento alle caratteristiche individuate all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e d).

L'iscrizione in tale *registro*, le notizie in esso riportate come pure i relativi aggiornamenti risultano lasciati alla semplice iniziativa e comunicazione da parte del genitore, scelta che presupponendo comunque, in assenza di un obbligo normativo, un accordo in tal senso con l'altro genitore, potrebbe essere foriera di possibili conflittualità.

L'Ente locale, inoltre, non sempre viene a conoscenza delle casistiche che possono comportare la cancellazione dal *registro* e pertanto, oltre a non poter procedere d'ufficio all'aggiornamento dei dati, non può nemmeno ragionevolmente contare sulla certezza dei medesimi (ad esempio l'Ente locale non sempre viene notiziato della perdita della potestà genitoriale).

Tali sono gli aspetti che destano le maggiori perplessità circa l'istituzione dello strumento in esame.

Ringraziando per l'attenzione che vorrete riservare alle considerazioni formulate e a disposizione per ogni precisazione ritenuta opportuna, con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti.

Il Presidente  
dott. Paride Gianmoena

